

SEMPRE

dai fatti alle parole



Due civiltà si contendono il MONDO

La logica del PROFITTO si contrappone alla logica del GRATUITO



ISTITUTI

Varato un piano per la chiusura



EUTANASIA

Qual è il bene del paziente?



NURIT PELED ELHANAN

Non c'è vendetta per la morte di un figlio

FINANZIARIA 2004

Qualcosa, per non vergognarsi

La manovra economica 2004, dopo il maxi-decreto che con l'art. 42 ha stabilito rigorose e severe disposizioni contro i "falsi invalidi", è stata completata con l'approvazione della legge 23 dicembre 2003 n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Finanziaria 2004).

Il disegno di legge presentato al Senato il 14 novembre 2003 prevedeva 70 articoli; alla Camera il Governo, mediante il ricorso al voto di fiducia per evitare il voto e la discussione di migliaia di emendamenti, ha ridotto la legge in quattro articoli e in 498 commi, ma le norme per i disabili sono quasi inossidabili.

Niente aumento delle indennità e delle pensioni fino a un milione delle vecchie lire, niente definizione dei livelli essenziali di assistenza (Levas), nessuna iniziativa per la riforma dei criteri di accertamento della invalidità, niente revisione degli assegni e delle indennità come stabilito dalla riforma dell'assistenza.

Con riferimento alla disabilità e alle politiche sociali, ecco tutto ciò che abbiamo trovato.



Ristrutturazioni e barriere architettoniche (art. 2, comma 15 e 16)


Si prevede lo sconto Ipef del 41 per cento per le spese sostenute nel 2004 per lavori di ristrutturazione edilizia, fino al limite massimo di 60 mila euro. La nuova misura percentuale di detrazione (prima ora del 36 per cento) e il limite di 60 mila euro (prima ora di 48 mila euro) costituiscono un ritorno al passato. Si fa infatti riferimento alla legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Si ricorda che fra le opere di ristrutturazione sono compresi i lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche e che, oltre alle spese per le barriere architettoniche (all'interno della propria abitazione o degli spazi condominiali), il diritto alla detrazione riguarda ascensore, montacarichi e anche "la realizzazione di ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica o ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone handicappate in situazione di gravità..."

Ultima istanza

(art. 3, comma 101)

Lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il "reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato a nuclei familiari a rischio di esclusione sociale i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali...". Il finanziamento avverrà nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali e nei limiti delle risorse preordinate dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali, detratte le quote per l'istruzione privata e per la ricerca scientifica (oltre 100 milioni di euro che vengono impropriamente sottratti ad altre finalità).



Il "reddito di ultima istanza" (definizione decisamente catastrofista) sostituisce il precedente "reddito minimo d'inserimento" che era stato sperimentato dal 1998 al 2001; la novità consiste nel fatto che si richiede il finanziamento principale delle Regioni, che l'intervento non si ritarda più alle persone ma ai nuclei familiari, o vi è inoltre la trasformazione di questo sostegno economico da misura generale di contrasto alla povertà (in un contesto di welfare diffuso), a una sorta di " sussidio di povertà " per le famiglie povere o non protette da ammortizzatori sociali; manca qualsiasi indicazione di principio e applicativa circa le finalità dell'aiuto.

Congedo annuale

(art. 3, comma 106)

Con riferimento alla legge che ha istituito i congedi annuali per i genitori degli handicap-

pali in situazione di gravità, è stata abrogata la norma secondo la quale il congedo poteva essere ottenuto "a condizione che il figlio sia in possesso di certificazione di handicap grave da almeno cinque anni..."

D'ora in avanti potranno fruire del congedo annuale anche i genitori di persone handicappate che non abbiano un riconoscimento "da almeno cinque anni"; quindi saranno ammessi anche i bambini con handicap congenito o coloro che hanno subito traumi improvvisi.

È confermata la disposizione che il beneficio del congedo annuale (retribuito e rinnovabile) può essere fruito esclusivamente da uno dei genitori e alla loro morte da un fratello o sorella convivente del disabile grave. Restano esclusi i coniugi (per il legislatore è impossibile che una persona handicappata in situazione di gravità si sposi).

Il "finanziamento aggiuntivo"

(art. 3, comma 116)

Nell'ambito di un finanziamento aggiuntivo al Fondo nazionale per le politiche sociali di 232 milioni di euro (disposto dal maxi-decreto e finalizzato soprattutto all'assegno di mille euro "per ogni secondo o ulteriore figlio nato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004"), sono state previste alcune norme finalizzate a:

■ politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;

■ abbattimento delle barriere architettoniche (ex legge 13/89), per un importo pari a 20 milioni di euro;

■ servizi per l'integrazione scolastica per gli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;

■ servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia per un importo pari a 67 milioni di euro.

L'unico intervento significativo consiste nel rifinanziamento della legge per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni private di persone con permanenti difficoltà motorie o sensoriali; si ricorda che le domande di contributo per l'eliminazione delle barriere devono essere presentate al Comune di residenza prima dell'inizio dei lavori.

I 70 milioni per le famiglie con anziani e disabili sono tutto quello che resta del progetto sul Fondo per la non autosufficienza (persiste il distorto concetto di considerare i disabili non come persone autonome, ma sempre dipendenti o nel contesto della famiglia); il finanziamento per i servizi per l'integrazione scolastica riguarderanno probabilmente i trasporti e alcune forme di assistenza specifiche (circa l'integrazione scolastica vi sono altre norme di carattere generale - art. 3, comma 89, 90, 92, 94 - che riguardano la qualificazione e specializzazione degli insegnanti di sostegno, lo sviluppo delle tecnologie, l'esenzione dallo tasse per il primo anno di scuole superiori).

Tutte queste iniziative sono state proposte e approvate in extremis grazie a un emendamento alla Finanziaria presentato dall'on. Volontè dell'UDC. Tanto per non vergognarsi.

Contrariamente a quanto hanno affermato alcuni esponenti del governo, ai disabili non arriverà nulla da questa finanziaria, è probabile invece una riduzione dei servizi socio-assistenziali gestiti dai Comuni, come conseguenza di ridotti trasferimenti da parte dello Stato. ■

info

Se avete proposte di temi o quesiti per questa rubrica inviateci alla nostra redazione specificando: "Rivista Conosci i tuoi diritti".



SPORT E DISABILI

Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili

(L. 15 luglio 2003 n. 189)

Questa legge intende sostenere la pratica sportiva di base e agonistica da parte delle persone con disabilità. L'attività sportiva viene promossa attraverso la concessione alla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) di un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

È Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto non regolamentare, individua le attività della FISD quale comitato paraolimpico, per la organizzazione e la gestione delle attività sportive praticate dalle persone disabili in conformità degli indirizzi del Comitato Internazionale paraolimpico.

Inoltre il CONI si impegna presso il Comitato Olimpico nazionale e presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport nonché le federazioni sportive nazionali affinché, nell'ambito di tali strutture, sia promosso e sviluppato con

risorse adeguate lo sport dei disabili.

Si stabilisce infine che allo Paraolimpiadi sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi; anche gli atleti guida hanno diritto al podio.

La pratica dell'attività sportiva, amatoriale o agonistica, costituisce per numerosi disabili una importante opportunità di riabilitazione, di valorizzazione personale, di integrazione sociale e di superamento dell'handicap, quindi ogni incentivo deve essere considerato positivamente. Resta tuttavia qualche perplessità circa il riconoscimento del ruolo esclusivo della FISD che diventa il Comitato paraolimpico per i disabili, con una forte sottolineatura della dimensione agonistica. Forse c'era qualche problema più urgente... ■